



**COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA**  
**PROVINCIA DI PORDENONE**

**COPIA**

**ANNO 2017**  
**N. 42**  
**del REGISTRO DELIBERE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: "ART. 9 COMMA 7 D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179: DEFINIZIONE E APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER IL 2017 AL SITO WEB ISTITUZIONALE E AI RELATIVI SERVIZI EROGATI".

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. Leon Michele	Sindaco	Presente
Avv. Volpatti Giulia	Assessore	Presente
Dott.ssa Bratti Valentina	Assessore	Presente
D'Andrea Francesco	Assessore	Presente
Dott. Leon Luca	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Colussi Dott. Claudio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Leon Dott. Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: “ART. 9 COMMA 7 D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179: DEFINIZIONE E APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER IL 2017 AL SITO WEB ISTITUZIONALE E AI RELATIVI SERVIZI EROGATI”.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSA:**

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti informatici. L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che *“la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E’ tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”*.

La Legge n. 4/2004, detta anche Legge Stanca, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle Pubbliche Amministrazioni.

**DATO ATTO che:**

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

In particolare l’art. 9, rubricato *“Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”*, del Decreto Legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, e introduce l’obbligo, a carico delle medesime Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi;

Con il richiamo all’inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis nell’art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle Pubbliche Amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Per quanto riguarda moduli e formulari, l’articolo 57 del Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Ai sensi del comma 6, lett. e)

dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n. 11 del 11/2/2015 “Approvazione Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione on line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni tramite autenticazione digitale di Cittadini e Imprese (comma 3-bis dell’art. 24 del D.L. 90/2014)”;

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni n.22 del 25.03.2015 “Art. 9 comma 7 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179: definizione e approvazione obiettivi di accessibilità per il 2015; nomina responsabile accessibilità” e n.15 del 30.03.2016 con la quale sono stati definiti e approvati gli obiettivi di accessibilità per il 2016;

**VISTO** l’allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2017” redatto ai sensi del citato art. 9 comma 7 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179;

**ACQUISITI** i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000 ss.mm.ii.;

**CON VOTI FAVOREVOLI** unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

### **DELIBERA**

- Di adottare l’allegato documento “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2017” redatto ai sensi del citato art. 9 comma 7 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179;
- Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del documento stesso.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con successiva votazione favorevole unanime espressa ed accertata nei modi di legge:

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
*F.toLeon Dott. Michele*

Il Segretario  
*F.toColussi Dott. Claudio*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **28/04/2017** al **12/05/2017**.

Addì, **28/04/2017**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
*F.toDott. Umberto Lodi*

---

### **ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **28/04/2017**

**Il Segretario**  
*F.toColussi Dott. Claudio*

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

San Giorgio della Richinvelda, 28/04/2017

Il Responsabile del Procedimento  
*Dott. Umberto Lodi*